



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	29748
Del	7 / 5 / 2014
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	20 / 2014

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree, settori e
uffici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Invio elettronico delle fatture nei confronti delle PP.AA.

Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'obbligo di invio elettronico delle fatture nei confronti delle PP.AA.

In sintesi, la norma dispone che le amministrazioni, a decorrere dalla data definita con decreto ministeriale, non possano più accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possano procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si colloca nell'ambito delle linee di azione dell'Unione Europea che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti. Recependo tale direttiva già altri paesi europei hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica utilizzando anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per favorirne l'adozione nei rapporti tra imprese.

Il comma 213 della legge n. 244/2007 prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. In attuazione di questa disposizione è

stato emanato il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha reso operativo quanto stabilito dalla legge 244/2007 in merito all'obbligo di emissione, trasmissione e conservazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le PA.

In particolare, il DM prevede le seguenti date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per le PA:

- 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza;
- 6 giugno 2015, per le altre amministrazioni pubbliche.

Il termine del 6 giugno 2015, è stato anticipato al 31 marzo 2015 con il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, non ancora convertito in legge. Lo stesso decreto-legge n. 66 ha previsto, inoltre, che le fatture elettroniche riportino, obbligatoriamente, il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e il Codice unico di Progetto (CUP), nei casi in cui è previsto.

Pertanto, **a partire dal 31 marzo 2015**, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con questa amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

Dopo tre mesi, quindi a partire dal 30 giugno 2015, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del DM n. 55/2014, questa amministrazione non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, di fatture che non siano in formato elettronico.

La FatturaPA è un documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale con le seguenti caratteristiche:

- è un documento statico non modificabile;
- la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
- deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale ed approvate dalla Commissione SPC.

Il formato della fattura e il contenuto informativo della stessa sono descritti nell'allegato A del DM n. 55/2014. Il contenuto informativo della fattura in primo luogo fa riferimento all'art. 21 del DPR 633, così come modificato dal decreto n. 52 del 20 febbraio 2004, che riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini tributari. A queste informazioni se ne aggiungono altre che si configurano come necessarie ai fini di una integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PP.AA. e/o con i sistemi di pagamento, o che semplicemente sono importanti in base alle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e alle necessità informative intercorrenti tra singolo operatore e singola amministrazione.

La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di Interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto nel Dlgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all'ufficio quanto al fornitore.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito, che rappresenterà il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica. Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Per assicurare la corretta trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio, è necessario che le PA identifichino gli uffici attraverso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per l'assegnazione del codice identificativo univoco, necessario in fase di trasmissione e ricezione della fattura. Pertanto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche. Il codice univoco è un elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell'amministrazione committente ed è un dato da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica. Il tempestivo e coerente aggiornamento dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nei tempi indicati dal decreto e, a regime, rispetto a quanto contrattualizzato con il fornitore sono presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza.

Per ovviare comunque ad eventuali casi di impossibilità di invio della fattura alla PA da parte dei fornitori, è stato introdotto l'Ufficio di fatturazione elettronica "centrale" che potrà essere utilizzato dai fornitori per inviare la fattura via Pec agli uffici della PA qualora non riesca ad identificare l'ufficio destinatario di fattura.

Per l'Università di Messina l'ufficio centrale denominato Uff_eFatturaPA ha il codice UFYJ26.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione hanno fornito ulteriori indicazioni con la circolare interpretativa n. 1 del 31 marzo 2014. Nella circolare si chiarisce che il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, per garantire che i codici univoci degli uffici destinatari delle fatture elettroniche siano già disponibili e possano essere impiegati con un anticipo sufficiente all'adeguamento dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi gestionali dei fornitori delle pubbliche amministrazioni interessate. Pertanto il termine di cui sopra, per il caricamento in IPA dell'anagrafica degli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche è del 6 marzo 2014, per tutte le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ciascuna pubblica amministrazione, una volta ottenuti dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori, in associazione con i contratti vigenti, che hanno obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio.

La circolare chiarisce, inoltre, quando la fattura elettronica possa considerarsi emessa dal soggetto cedente o prestatore e quando possa considerarsi ricevuta dal cessionario o committente.

Infine, con riferimento alla disposizione che prevede, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, il divieto di pagamento della fattura se la stessa non è stata inviata in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, la circolare si occupa delle ipotesi di fatture emesse in data precedente (prima della decorrenza dell'obbligo, per i fornitori, di emettere le fatture elettroniche) ma non ancora pagate dall'amministrazione. In questi casi, nei quali la pubblica amministrazione sta ancora processando una fattura emessa legittimamente in forma cartacea, si dovrà senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento, in quanto instaurare una nuova procedura, innescata dall'invio da parte del fornitore di una fattura elettronica comporterebbe un ulteriore prolungamento dell'iter amministrativo, con ulteriori costi e oneri, e costituirebbe un inutile aggravio del procedimento. Inoltre l'emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo non è consentito dalla normativa IVA.


La circolare si sofferma anche sui casi di impossibilità di recapito della fattura elettronica.

Per maggiore approfondimento si allegano:

- il testo dei commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 con i relativi allegati;
- la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 31 marzo 2014;
- le indicazioni operative dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo 
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile 